



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 05/02/2021

FATTO

1. In data 24.7.2014 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, per un importo dovuto complessivo di € 8.256,00 da rimborsare in n. 48 rate da € 172,00 ciascuna.
In data 31.8.2015, parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 12, sulla base di un conteggio estintivo nel quale risultava stornato, a favore del debitore, l'importo di € 341,95 a titolo di "abbuoni e rimborsi".
2. In data 7.8.2015 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un secondo contratto di finanziamento, rimborsabile mediante delegazione di pagamento, per un importo dovuto complessivo di € 9.600,00 da rimborsare in n. 60 rate da € 160,00 ciascuna.



In data 31.12.2016, procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 35, sulla base di un conteggio estintivo emesso dalla società "T. s.r.l." nel quale risultava stornato, a favore del debitore, l'importo di € 223,10 a titolo di rimborso di oneri.

3. Dopo aver proposto reclamo non soddisfatto, il ricorrente, con l'assistenza di un professionista, contesta i conteggi sulla base dei quali ha proceduto alla estinzione dei due suddetti finanziamenti, chiedendo il rimborso *pro quota* delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti e non goduti per la somma di **€ 599,70**, per il primo dei due contratti, e di **€ 738,59** per il secondo dei due contratti, oltre al rimborso delle spese professionali quantificate in € 320,00.
4. L'intermediario convenuto, nelle sue controdeduzioni, con riferimento al primo contratto (delegazione di pagamento) afferma che le commissioni rete distributiva non maturate, riferibili sia ad attività *upfront* che *recurring*, sono calcolate in base al criterio contrattuale ed al piano annuale di rimborso allegato al contratto, entrambi accettati espressamente dal ricorrente e pertanto rimborsate, in sede di conteggio estintivo, per l'importo di € 341,95.

In relazione agli oneri assicurativi, rappresenta che, come immediatamente evidente evincibile dal frontespizio del contratto, nessun importo è stato addebitato a tale titolo alla ricorrente la quale, pertanto, non potrà vantare un diritto alla parziale restituzione di somme mai versate.

Quanto alle spese di istruttoria, si oppone alla richiesta di restituzione in ragione della loro natura *upfront*.

5. Con riferimento al secondo contratto (cessione del quinto dello stipendio), l'intermediario, ancor prima di contestare la fondatezza oggettiva delle pretese del ricorrente, ha rilevato preliminarmente che, avendo esso ceduto, in data 20.5.2016, il credito derivante dal finanziamento del ricorrente nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco di crediti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e comunicata ai singoli clienti interessati, deve ritenersi che siffatta cessione preceda l'estinzione del finanziamento. Per questo, l'intermediario eccepisce preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, richiamando i precedenti della Corte di Cassazione (n. 2951 del 16.2.2016) e di questo stesso ABF, oltre a contestare poi, nel merito e solo in via subordinata, le pretese del ricorrente; conclude quindi per il rigetto del ricorso.
6. Chiede, in conclusione, di rigettare il ricorso.

DIRITTO

7. Le domande proposte dal ricorrente vertono su due contratti di finanziamento che meritano trattazione distinta.
8. Quanto al primo contratto (cessione del quinto dello stipendio), dunque, si osserva quanto segue.
9. *Premesso che:*
 - ~ la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»;
 - ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione;
 - ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili;
 - ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto *sub 3.* deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile;
 - ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*;
 - ~ il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da



questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile;

10. *premesse inoltre che:*

- ~ per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»;
- ~ in mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»;
- ~ in ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ~ nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;

11. *premessò inoltre che:*

- ~ nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;
- ~ per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.;

12. *premessò altresì che:*

- ~ per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi»;
- ~ a partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;

13. *sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:*



- ~ ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- ~ sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- ~ in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*);
- ~ la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

.*

14. Venendo dunque al caso di specie, rileva il Collegio – attenendosi ai precedenti orientamenti (in particolare, v. dec. n. 10824 del 13.12.2016), quanto alla qualificazione della natura dei costi nel tipo di contratto ora esaminato, ma conformandosi al sopravvenuto principio della rimborsabilità di tutti i costi, secondo i criteri indicati dal Collegio di Coordinamento – che con riferimento alla componente *recurring* delle *commissioni rete distributiva* sono validi i criteri contrattuali accettati dal ricorrente (ristoro del 60% della commissione come indicato nel piano annuale di rimborso), mentre quanto alla restante componente *up-front*, pari al 40%), essa è piuttosto rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi. In particolare, per l'importo da rimborsare con riferimento alle commissioni di distribuzione deve farsi riferimento all'importo riportato in corrispondenza della rata successiva a quella di estinzione.

Sono invece da ritenersi *up-front* le *spese di istruttoria* (come già rilevato da questo Collegio nella dec. n. 15389 del 3.9.2020), da rimborsarsi quindi secondo il criterio della curva degli interessi per le ragioni già sopra rappresentate.

15. Ne consegue che parte ricorrente ha titolo ad ottenere, al netto di quanto già rimborsatole, l'importo di **€ 486,74** indicato nella tabella sottostante.



durata del finanziamento ▶	48
rate scadute ▶	12
rate residue	36

TAN ▶	4,79%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	75,00%
- in proporzione alla quota interessi	57,52%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro	
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼		
○	comm. rete distr. recurring (recurring)	€ 594,43	€ 445,82 ○	€ 341,89 ○	☉ € 341,95	€ 341,95	€ 0,00	
○	comm. rete distr. up front (up front)	€ 396,28	€ 297,21 ○	€ 227,92 ☉	○		€ 227,92	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 337,50 ○	€ 258,82 ☉	○		€ 258,82	
○			○	☉	○		€ 0,00	
○			☉	☉	☉		€ 0,00	
	rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 486,74
interessi legali	si ▼

16. Sull'importo così determinato, in ragione della natura di debito di valuta, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla richiesta, mentre non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale per quanto già sopra rilevato in via generale.

.*

17. Con riferimento al secondo dei due contratti dedotti in lite, rileva il Collegio, in via assorbente d'ogni altra questione, che l'eccezione preliminare di parte resistente è sostanzialmente fondata, nei termini che seguono.

18. Risulta infatti *per tabulas* che il credito relativo al contratto *de quo* risulta essere stato ceduto dall'intermediario resistente a una *Special Purpose Vehicle* (SPV), in data **20.5.2016**, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione e secondo la procedura prevista dall'art. 58 T.u.b., con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 28.5.2016. Dal conteggio estintivo, emesso dalla *Special Purpose Vehicle* (SPV) cessionaria del credito, si evince che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta con effetto al **31.12.2016**, risultando dunque successiva alla cessione del credito.

19. La questione relativa al soggetto legittimato passivo in un'operazione di cartolarizzazione, con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri non goduti, è stata affrontata dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6816 del 27.3.2018, in cui si controverteva sulla legittimazione passiva dell'intermediario cedente. Il Collegio, dopo essersi soffermato sul ruolo dei vari soggetti nell'ambito dell'operazione di



cartolarizzazione, ha statuito che: *“il fatto-fonte del credito restitutorio è non già il fatto contratto (di mutuo), bensì il fatto del pagamento da parte del mutuatario delle somme richieste al momento dell’estinzione del finanziamento. Fonte del credito del mutuatario è pertanto l’indebitato, e, di conseguenza, debitore della prestazione restitutoria è l’accipiens del pagamento, vale a dire la società veicolo, cessionaria del contratto di mutuo, che quel pagamento ha ricevuto. Giovi osservare, a tale riguardo, che l’indebitato (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell’estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l’intero importo previsto dal conteggio estintivo. In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell’art. 125-sexies (...), dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l’importo calcolato al netto dei costi c.d. recurring. Pagando l’importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l’insorgenza dell’indebitato e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l’unico legittimato passivo all’esercizio della pretesa restitutoria. Se dunque è la SPV a ricevere il pagamento, legittimata passiva all’azione è esclusivamente quest’ultima”* (v. pure Col. Roma, dec. n. 3262/2020 e dec. n. 13242/2019; Coll. Bologna, dec. n. 3342/2019).

20. A ben vedere, la banca resistente appare priva non tanto di legittimazione passiva (come da essa espressamente eccepito), bensì, a monte, della titolarità stessa del rapporto dedotto in lite. In effetti, mentre per la sussistenza della legittimazione ad agire e contraddire (c.d. *legitimatio ad causam*) è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata dall’attore mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato, quando viene contestata l’estraneità di una parte al rapporto giuridico dedotto in giudizio, la contestazione attiene alla attuale titolarità in concreto del rapporto (così Cass. civ., sez. II, 3.7.1999, n. 6894).

21. Nel caso di specie, pertanto, l’eccezione avanzata da parte resistente si configura più propriamente come un difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico dedotto in lite, giacché la banca – quantomeno nella fase estintiva, che in questa sede viene in rilievo – deve considerarsi estranea allo stesso.

22. Alla luce di tali principi, dunque, la richiesta di rimborso del ricorrente avrebbe dovuto essere avanzata nei confronti del soggetto che ha emesso il conteggio estintivo e non nei confronti dell’intermediario convenuto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 486,74 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA